

LOTTO N. 4

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI
VENDIBILI NELLE FARMACIE COMUNALI DI
CASTEGNATO, CAZZAGO SAN MARTINO E
REZZATO (PROVINCIA DI BRESCIA).
ACCORDO QUADRO DI DURATA
QUATTRO ANNI.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

Sommario

Articolo I.	Definizioni	4
Articolo II.	OGGETTO	4
Articolo III.	TIPOLOGIA CONTRATTO E ORDINATIVI DI FORNITURA	6
Articolo IV.	DURATA DELL' ACCORDO QUADRO.....	6
Articolo V.	IMPORTO DELLA FORNITURA	7
Articolo VI.	MODALITA' DI FORNITURA	9
Articolo VII.	MODALITÀ EMISSIONE DOCUMENTI DI TRASPORTO E FISCALI.....	11
Articolo VIII.	SUBAPPALTO E COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE	11
Articolo IX.	ACQUISTI DIRETTI	11
Articolo X.	SOPRALLUOGO	12
Articolo XI.	PAGAMENTI	12
Articolo XII.	CRITERI MINIMI AMBIENTALI	12
Articolo XIII.	GESTIONE DELLA SICUREZZA	12
Articolo XIV.	INADEMPIMENTI, PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.	12
Articolo XV.	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	13
Articolo XVI.	GARANZIA DI ESECUZIONE	14
Articolo XVII.	RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	14
Articolo XVIII.	DISDETTA DELCONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA	15
Articolo XIX.	CAUSE DI FORZA MAGGIORE	15
Articolo XX.	ESECUZIONE DEL DANNO.....	15
Articolo XXI.	RIFUSIONE DEI DANNI E DELLE SPESE.....	15
Articolo XXII.	CESSIONE DEI CREDITI	16
Articolo XXIII.	CLAUSOLE GENERALI DI CONTRATTO EX ART. 1341 C.C.....	16
Articolo XXIV.	SPESE CONTRATTUALI.....	16
Articolo XXV.	CONTRATTO	16

Articolo XXVI. VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE	16
Articolo XXVII. TRATTAMENTO DEI DATI.....	16
Articolo XXVIII. FORO COMPETENTE.....	17
Articolo XXIX. RICHIAMI NORMATIVI	17

Articolo I - Definizioni

Accordo Quadro: (art. 3 comma primo lett. iii e art.54 del D. Lgs. 50/2016) l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

Contratto Applicativo: è il contratto, non autonomo, il cui oggetto sarà determinato di volta in volta, in applicazione del contenuto prefissato nell'Accordo Quadro. Una volta stipulato l'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario avrà, quindi, l'obbligo di effettuare le prestazioni oggetto dell'A.Q., previa stipula con la Stazione Appaltante di singoli contratti applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Accordo Quadro. L'Accordo Quadro segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate da Unione Europea, Stato, Regione. Le suddette disposizioni sono integrate dalle prescrizioni del Capitolato prestazionale e del presente A.Q. L'obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore durante lo svolgimento del presente contratto. L'Aggiudicatario, con la firma dell'Accordo Quadro, assume fra l'altro, l'obbligo del rispetto delle normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello dell'Amministrazione in visita per controlli e rilievi. Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente Accordo Quadro, dovranno avvenire in lingua italiana

Articolo II - OGGETTO

L'accordo quadro è relativo alla fornitura continuativa franco magazzino delle singole farmacie di tutte le specialità medicinali reperibili nel normale ciclo distributivo, di farmaci generici, farmaci senza obbligo di prescrizione (S.O.P.) e farmaci da banco (O.T.C. - Over the Counter), omeopatici, parafarmaci in genere (dietetici per bambini e adulti, integratori, cosmetici, prodotti per l'igiene e la medicazione, sostanze per preparazioni magistrali, presidi per diabetici e incontinenti, ecc.), farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 e alla Legge n. 49 del 2006 di presidi medico-chirurgici, sanitari, preparazioni galeniche, veterinarie e di tutti i prodotti comunque occorrenti per il normale approvvigionamento e funzionamento delle farmacie comunali.

Quanto sopra sarà denominato da ora in avanti "Prodotti".

La procedura, verrà espletata mediante accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 4 del d. lgs 50/2016 e della Legge 120/2020.

Il lotto N. 4 è costituito dalle forniture di prodotti per le società CASTEGNATO SERVIZI SRL, CAZZAGO SAN MARTINO SERVIZI SRL e FARMACIA COMUNALE SAN CARLO SRL (di seguito GRUPPO FARMACIE COMUNALI o, in sigla GFC) Così identificate:

1 – CASTEGNATO SERVIZI SRL con sede in CASTEGNATO Via Trebeschi n. 8 che gestisce la farmacia comunale sita in Largo Illa Romagnoli n. 19 a CASTEGNATO.

2 - CAZZAGO SAN MARTINO SERVIZI SRL con sede CAZZAGO SAN MARTINO Via Carebbio n. 32 che gestisce la farmacia comunale sita nella frazione di BORNATO in Via Vittorio Emanuele III n. 19 a CAZZAGO SAN MARTINO.

3 - FARMACIA COMUNALE SAN CARLO SRL con sede in REZZATO Via G. Matteotti n. 151 che gestisce la farmacia comunale sita nella frazione SAN CARLO in Via G. Matteotti n. 151 a REZZATO.

All'avvenuta approvazione dell'esito della gara di cui sopra gestita dalla Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta- Provincia di Brescia, le società del GRUPPO FARMACIE

COMUNALI stipuleranno il contratto di adesione all'Accordo Quadro, recependo patti e condizioni stabiliti dal presente Capitolato Speciale nonché dal disciplinare di gara che ne costituiscono parte integrante.

Le società del GRUPPO FARMACIE COMUNALI, a seguito della sottoscrizione dell'accordo quadro, provvederanno a stipulare il primo contratto applicativo.

Tutti i prodotti dovranno rispondere alle norme vigenti sul territorio italiano.

Con la presente procedura di gara intende individuare n. **3 (tre)** operatori economici con i quali interagire di volta in volta, per la durata dell'accordo quadro, allo scopo di consentire alle Farmacie Comunali in oggetto, di reperire sempre i prodotti necessari alle migliori condizioni del mercato.

Si precisa tuttavia, che gli aggiudicatari non avranno esclusività di fornitura poiché le società del GRUPPO FARMACIE COMUNALI nelle persone dei/delle Direttori/trici delle rispettive farmacie comunali, chiederanno prioritariamente agli operatori economici aggiudicatari la fornitura di tutti i prodotti farmaceutici necessari alle condizioni del presente capitolato, ma nell'ottica di garantire agli utenti il miglior servizio possibile nel rispetto di principi di economicità e di rifornimento del mercato con sollecitudine le stesse si riservano di effettuare acquisiti diretti presso le ditte farmaceutiche produttive a condizioni economicamente più vantaggiose, senza che le imprese aggiudicatarie nulla possano pretendere nei confronti del GRUPPO FARMACIE COMUNALI.

Qualora presso le imprese aggiudicatarie venissero a mancare prodotti di massima urgenza, le Amministrazioni comunali nelle persone dei/delle Direttori/trici delle farmacie comunali, si riservano la facoltà di acquistarli dove saranno tempestivamente reperibili senza che l'impresa aggiudicataria nulla possa pretendere nei confronti del GRUPPO FARMACIE COMUNALI.

Le condizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto sono applicabili a tutti i rapporti che intercorrono tra le Aziende Partecipate/farmacie comunali e gli operatori economici aggiudicatari del contratto.

La fornitura dovrà essere effettuata alle condizioni di sconto minimo per singola categoria A, B, C, D, E, F e G il tutto quantificabile nella misura sotto riportata:

Tabella 1: Categorie Prodotti e pesi

CODICE	CATEGORIE	PESO	% minima RIBASSO
A	Fascia A: Farmaco Etico con ricetta (mutuabile)	45,00 %	31,50 %
B	Fascia A: Farmaco a <i>denominazione generica</i>	8,00 %	38,35 %
C	Fascia C: OTC-SOP	7,00 %	35,00 %
D	Fascia C: Farmaco con ricetta (non mutuabili) a <i>denominazione generica</i>	8,00 %	38,35 %
E	Parafarmaco	18,00 %	35,00 %
F	Dispositivo medico	10,00 %	35,00 %
G	altro	4,00 %	35,00 %

(*) Da intendersi, per tutte le categorie, che il ribasso è da applicarsi al prezzo al pubblico intendendo come “prezzo al pubblico” il prezzo, al netto dell’IVA, risultante dai listini della banca dati Federfarma al momento in cui avviene **l'ordine del prodotto** da parte della farmacia ed in caso di assenza di tale prezzo quello relativo ai listini delle aziende farmaceutiche/produttrici.

Gli Operatori, a propria cura e spese dovranno interfacciarsi con la società del gestionale utilizzato dalle farmacie al fine di effettuare tutti i necessari settaggi che consentano di rendere automatici, trasparenti e monitorati i ribassi/ricarichi offerti. Gli operatori economici, a propria cura e spese anche avvalendosi dell'azienda fornitrice del gestionale, provvederanno ad illustrare alle direttrici di farmacia i settaggi effettuati e le interrogazioni che consentono il monitoraggio.

Articolo III - TIPOLOGIA CONTRATTO E ORDINATIVI DI FORNITURA

L'accordo quadro è eseguito secondo quanto previsto dall'art. 54 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ovvero secondo i termini indicati nel presente capitolato e nel disciplinare di gara senza riapertura del confronto competitivo.

I/Le Direttori/trici di farmacia orienteranno l'acquisto dei farmaci con il fine di ottenere la massima economicità sia nel breve termine che nell'arco dell'anno tenendo conto di prezzo, inventario magazzino, soddisfazione del cliente.

I/Le Direttori/trici delle farmacie comunali svolgeranno, ciascuno per la propria, le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto di fornitura, con i compiti di cui all'art. 301 del D.P.R. 207/2010

In particolare il criterio di scelta dell'operatore economico nell'emissione dei diversi ordinativi di fornitura avverrà secondo le seguenti modalità:

1. ogni operatore economico dovrà, a propria cura e spese, mantenere aggiornata la banca dati relativa al prezzo dei farmaci ed i relativi sconti offerti in sede di gara sul gestionale in uso alle Farmacie;
2. ogni operatore potrà inserire nel gestionale i prezzi ulteriormente scontati rispetto a quanto dichiarato in sede di gara, nonché offerte legate all'acquisto di quantità determinate;
3. i/le Direttori/trici di farmacia prima dell'emissione dell'ordine provvederanno a:
 - a) verificare e comparare sul gestionale i prezzi offerti dai tre operatori economici individuando la migliore offerta (singolo prodotto o sconto su quantità) in base alle proprie esigenze contingenti e di pianificazione nel medio/lungo periodo;
 - b) comparare la migliore offerta presente nel gestionale con i prezzi derivanti dalla scontistica derivante da partecipazione a gruppi di acquisto (Transfer Order – TO) promossi dagli operatori economici e sottoscritti daL GFC; i singoli ordinativi TO saranno sottoscritti dai/dalle Direttori/trici di farmacia;
 - c) tenere conto nell'emissione degli ordinativi di fornitura dell'economicità a scala annua derivante dalle premialità di risultato annuo e facilitazioni sottoscritte dagli operatori economici con il GFC;
 1. lo sconto annuo per la tipologia acquistata dovrà comunque essere uguale o superiore a quanto offerto in sede di gara;
 2. l'operatore economico entro il 28 Febbraio di ogni anno provvederà a trasmettere al GFC un report riepilogativo della scontistica applicata nell'anno precedente divisa per le categorie individuate in sede di gara comparandola al ribasso offerto.

Articolo IV - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata dell'accordo quadro è di quattro anni decorrenti dalla data di aggiudicazione da parte del GRUPPO FARMACIE COMUNALI.

Tabella 2: Durata

Committente	DATA INIZIO	DATA FINE
Castegnato Servizi Srl Cazzago San Martino Servizi Srl Farmacia Comunale San Carlo Srl	Sottoscrizione Contratto Accordo Quadro	Quattro anni

Il contratto di accordo quadro cesserà alla scadenza, senza necessità di preventiva disdetta da parte del GRUPPO FARMACIE COMUNALI. Nelle more della stipula del contratto, il GFC ha la facoltà di chiedere che vengano soddisfatte le esigenze temporanee di fornitura fino alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Il contratto di fornitura sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità sopravvenuta di convenzioni CONSIP con prezzi di maggiore convenienza, fatta salva la possibilità di rinegoziare i prezzi con la ditta aggiudicataria del servizio.

Se alla scadenza del termine del contratto il GRUPPO FARMACIE COMUNALI non avrà provveduto ad affidare la fornitura per il successivo periodo, i contraenti saranno tenuti a prorogare il termine di fornitura fino a sei mesi alle medesime condizioni.

Articolo V - IMPORTO DELLA FORNITURA

Il Valore stimato dell'accordo quadro calcolato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice dei Contratti, comprensivo di opzioni è così costituito:

						Opzione	106 comma 1		
descrizione sintetica del servizio/fornitura dell'accordo quadro	IMPORTO ANNUALE (iva esclusa)	n. anni Accordo Quadro	importo a base d'asta (A)	oneri sicurezza non soggetti a ribasso (B)	IMPORTO DI GARA A+B (Iva esclusa)	% opzione106 comma 1 lett a)	importo (Iva esclusa) opzione106 comma 1 lett a)	Valore stimato procedura art. 35 comma 4 totale procedura (IVA esclusa)	importo opzioni da inserire alla riga 12 del quadro economico IDC 35
CASTEGNATO SERVIZI SRL	1.500.000,00	4	6.000.000,00	€ 0,00	6.000.000,00	12,50%	750.000,00	6.750.000,00	750.000,00
CAZZAGO SAN MARTINO SERVIZI SRL	1.100.000,00	4	4.400.000,00	€ 0,00	4.400.000,00	12,50%	550.000,00	4.950.000,00	550.000,00
FARMACIA COMUNALE SAN CARLO SRL	1.250.000,00	4	5.000.000,00	€ 0,00	5.000.000,00	12,50%	625.000,00	5.625.000,00	625.000,00

Importo Fornitura Principale (quattro anni): € 15.400.000,00

Importo Fornitura (opzioni): € 1.925.000,00

Valore complessivo della procedura: € 17.325.000,00

Tale importo rappresenta l'importo di vendita al pubblico delle farmacie gestite dal GRUPPO FARMACIE COMUNALI.

Il contratto di accordo quadro potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti fino ad un importo incrementato del 12.5% rispetto al valore originario.

Il GRUPPO FARMACIE COMUNALI, qualora in corso di esecuzione della fornitura si rendesse necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del **quinto dell'importo del contratto**, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dei singoli contratti risulta essere il seguente , al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge: € 17.325.000,00

I Ribassi offerti in sede di gara non potranno essere oggetto di riduzione. Gli Operatori economici potranno offrire ribassi maggiori rispetto a quelli indicati in sede di gara per i singoli prodotti. Il/La Direttore/trice, attraverso il cruscotto del gestionale potrà comparare in tempo reale i prezzi offerti e valutare la convenienza dell'acquisto di un operatore economico rispetto ad un altro. Il/La Direttore/trice dell'Esecuzione del Contratto provvederà alla verifica del rispetto di quanto offerto dagli operatori economici in sede di gara.

Gli operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro sono tenuti a riconoscere alle società e relative Farmacie gestite eventuali condizioni migliorative, rispetto a quelle di aggiudicazione, praticate in occasione di vendite promozionali e offerte speciali attuate in favore di clienti diversi dalle Stazioni Appaltanti e riguardante alcuni o tutti i prodotti oggetto della fornitura prevista nel bando.

Trattandosi di importo indicativo ai soli fini fiscali e di imputazione della spesa, non impegna il GRUPPO FARMACIE COMUNALI nella spesa totale prevista, pertanto le imprese aggiudicatrici nulla potranno pretendere oltre il pagamento delle forniture effettivamente eseguite.

Ciascuna impresa si impegna a stipulare con le società del GRUPPO FARMACIE COMUNALI i contratti d'appalto detti "contratti applicativi" per la fornitura di prodotti farmaceutici che impegnano economicamente il Committente nei confronti dell'operatore economico.

Il GRUPPO FARMACIE COMUNALI, a seguito dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, provvederà alla stipula del primo contratto applicativo con i tre operatori economici riservandosi, in base alla qualità del servizio erogato, di attivare ulteriori contratti applicativi successivi. L'importo dei singoli contratti applicativi con ogni operatore economico verrà valutato in base ai ribassi effettuati.

La determinazione del corrispettivo dei contratti applicativi è "a misura" ai sensi dell'art. 3 comma eeee) del Codice dei Contratti applicando alle quantità fornite i prezzi unitari contrattuali ottenuti applicando il ribasso offerto.

L'operatore economico non avrà a pretendere qualora in corso di esecuzione del contratto applicativo si renda necessaria una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 100% del valore contrattuale considerato che il corrispettivo è erogato a misura e gli ordinativi sono emessi in funzione delle scontistiche valutate secondo quanto indicato nel capitolato e nel disciplinare.

Non vi sono limiti alla partecipazione e all'aggiudicazione di più lotti.

Articolo VI - MODALITA' DI FORNITURA

Alle imprese aggiudicatrici della fornitura è richiesto:

1. Di garantire almeno n. 2 (due) consegne giornaliere con le seguenti modalità:

a) **dal lunedì al sabato** con i seguenti tempi di consegna giornalieri:

Orario d'ordine entro	Orario Consegna entro
12:15	15:00
19:30	08:00 (giorno successivo)

b) **Festivi**

Orario d'ordine entro	Orario Consegna entro
12:00	17:30
19:00	08:00 (giorno successivo)

c) le consegne dovranno essere effettuate presso la sede della farmacia comunale che ha emesso l'ordine;

d) le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa di trasporto e imballo, anche per minime quantità;

e) le consegne dovranno essere effettuate a farmacia aperta o, a farmacia chiusa, depositando i prodotti nello spazio sicuro designato (chiuso a chiave e non esposto ad alte temperature), in accordo con il/la Direttore/trice della farmacia;

f) il controllo della merce e le segnalazioni di errori verranno eseguite nelle 48 ore lavorative successive e, in tale margine di tempo, segnalate all'impresa fornitrice. Prima dell'adempimento della firma del documento di trasporto qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico dell'impresa aggiudicataria;

g) il documento di trasporto DDT dovrà essere digitale e caricato sul software in disponibilità della farmacia;

h) il controllo della merce ordinata tramite TO (transfer order) e le segnalazioni di errori verranno eseguite nelle 72 ore lavorative successive e in tale margine di tempo, segnalate all'impresa fornitrice.

i) il trasporto dovrà essere effettuato nel rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) previsti per i vicoli adibiti al trasporto su strada (approvato con DM 8 maggio 2012, in G.U. n. 129 del 5 giugno 2012).

2. Di ricevere gli ordini in via telematica, (mediante procedure compatibili con il sistema informatico della farmacia comunale), o via telefonica/fax, con indicazione immediata da parte della ditta aggiudicataria dei prodotti mancanti

3. Di comunicare, in tempo reale, le voci mancanti in via telematica.
4. Di tenere un servizio di segreteria telefonica presso i magazzini di riferimento, pertanto di attivare un “numero verde” e di farsi carico delle relative spese telefoniche e di comunicazione.
5. Di garantire alle farmacie comunali un servizio di informazioni tecniche tramite l'invio periodico di informazioni relative a:
 - a) variazioni di prezzo;
 - b) listini mensili dei prezzi di acquisto dei SOP, OTC e Parafarmaco, omeopatici e cosmetici;
 - c) nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio;
 - d) comunicazioni varie di carattere commerciale relative ai rapporti con il magazzino
 - e) disponibilità di nuovi prodotti, reso per cambio composizione o foglio illustrativo etc.;
 - f) comunicazione della variazione della composizione, delle indicazioni terapeutiche, dell'eventuale ritiro dal commercio delle specialità medicinali e delle eventuali modalità di smaltimento delle specialità variate.
6. Di svolgere un servizio di informazione su ritiri, revoche e/o variazione di farmaci etici e specialità medicinali.
7. Di fornire un servizio di resi per prodotti avariati compresi i prodotti dietetici e quelli per la prima infanzia con emissione delle relative note di accredito.
8. Di accettare la restituzione di qualsiasi prodotto entro 30 giorni dall'acquisto con emissione delle relative note di accredito per l'intero importo dei prodotti resi.
9. Di fornire i prodotti oggetto dell'aggiudicazione conformi a quelli ordinati e con data di scadenza non inferiore a sei mesi.
10. Di effettuare le consegne di farmaci che per legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 538.
11. Di mettere a disposizione delle farmacie i T.O con le ditte associate e di consentire pertanto alle società/farmacie di aderire a Gruppi di acquisto promossi dagli operatori economici.
12. Di attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155; di garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di Legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto.
13. Di consentire al/alla Direttore/trice della farmacia di valutare gli sconti, le promozioni del giorno tenuto conto di sconti/premi/ spettanti alla Farmacia o di adesioni a Gruppi di acquisto al fine di ottenere la massima economicità sia nel breve termine che nell'arco dell'anno. (Lo sconto per la tipologia acquistata dovrà comunque essere uguale o superiore a quanto offerto in sede di gara).
14. Di consentire autonomia di acquisto di “prodotti” da operatori extra Accordo Quadro se a condizioni più convenienti.
15. Di consentire al/alla Direttore/trice della farmacia autonomia di acquisto di “prodotti” da soggetti diversi ogni qual volta gli operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro né siano sprovvisti, al fine di rifornire il mercato con sollecitudine.
16. Di concedere alle farmacie comunali tutte le offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell'informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell'invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite.

17. Di consentire agli enti aderenti di associarsi ad una o più società o cooperative al fine di ottenere ulteriori vantaggi in termini economici e di servizio all'utenza nonché mantenere vivace la concorrenza degli operatori economici.
18. Di esibire, su semplice richiesta, dei/delle Direttori/trici di farmacia, una campionatura per un massimo di dieci voci, delle fatture d'acquisto dei prodotti ordinati relativi alle categorie C e D dell'art. 2 del disciplinare di gara, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione del ribasso offerto.
19. Di garantire che lo sconto annuo per la tipologia acquistata sarà uguale o superiore a quanto offerto in sede di gara.
20. Di assicurare, che entro il 28 Febbraio di ogni anno, provvederà a trasmettere alla farmacia un report riepilogativo della scontistica applicata nell'anno precedente divisa per le categorie individuate in sede di gara comparandola al ribasso offerto.

Articolo VII - MODALITÀ DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E FISCALI

I documenti di trasporto, le fatture e le note di credito, in formato elettronico, dovranno essere emesse nel rispetto dell'articolo 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (applicazione dello Split payment) a favore delle società del GRUPPO FARMACIE COMUNALI.

Le fatture e le note di credito, dovranno avere cadenza mensile e dovranno riportare le seguenti informazioni:

- il codice identificativo di gara e del contratto applicativo (CIG);
- il numero totale dei pezzi con la relativa descrizione (*tenendo distinte le fatture e delle sostanze stupefacenti dovrà essere effettuata separatamente dagli altri prodotti forniti*);
- la categoria come definita in gara;
- il prezzo al pubblico IVA esclusa;
- la percentuale di sconto offerta in sede di gara sul prezzo al pubblico senza IVA;
- il prezzo offerto;
- la percentuale IVA applicata.

Ogni fattura dovrà riportare sia l'importo complessivo dell'ordine come "prezzo al pubblico" che quello "scontato".

Il prezzo dei vari prodotti acquistati, riportato in fattura, dovrà riferirsi a quello vigente al momento **dell'ordine della merce** e non al momento dell'emissione della fattura.

Sui documenti di trasporto dovrà essere riportato, oltre alla descrizione della merce, anche il prezzo di vendita dei prodotti e l'aliquota I.V.A. applicata.

La fatturazione dei farmaci veterinari e delle sostanze stupefacenti dovrà sempre essere effettuata separatamente dagli altri prodotti forniti

Articolo VIII - SUBAPPALTO E COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE

È consentito il subappalto, ai sensi e nei limiti dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. limitatamente alla consegna e ritiro dei prodotti.

Resta inteso che, ai sensi del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248, l'aggiudicatario rimane responsabile in solido con il subappaltatore per le ritenute ed i contributi dovuti, nonché per il rispetto del contratto di fornitura e del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo IX - ACQUISTI DIRETTI

Le Stazioni Appaltanti tramite i/le Direttori/trici delle farmacie, si riservano di effettuare, in qualsiasi momento, acquisti diretti con le aziende produttrici o concessionari autorizzati a condizioni più vantaggiose, senza che gli operatori economici aggiudicatari nulla possano pretendere nei confronti delle Società stesse e senza preventiva informazione.

Articoli X - SOPRALLUOGO

In relazione al presente appalto non è previsto l'obbligo del sopralluogo assistito.

Articolo XI - PAGAMENTI

La liquidazione degli importi delle forniture avverrà mediante disposizione del/delle Direttore/trice dell'esecuzione del contratto (individuato nel/nella Direttore/trice di ogni singola farmacia) previa verifica della conformità delle forniture eseguite e della regolarità delle fatture presentate e dei prezzi applicati.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato in un'unica soluzione alle migliori condizioni applicative con un minimo di 90 gg salvo accordi tra le parti relativi a scontistiche ulteriori rispetto alla gara (data fattura fine mese).

Il pagamento delle fatture potrà essere eseguito mediante RIBA, RID e bonifico bancario su conto corrente dedicato comunicato dalle imprese aggiudicatrici ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010. Le imprese aggiudicatrici dovranno comunicare i dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.

Il pagamento sarà effettuato previa le seguenti verifiche:

- a) regolarità contributiva del DURC;
- b) inesistenza di debiti verso l'erario attraverso la procedura telematica di Equitalia, ai sensi dell'art 48 bis del DPR 602/73;

Il tempo necessario per le suddette verifiche non è considerato ritardo dei termini di pagamento.

Solo a seguito dell'esito positivo di tali verifiche potranno eventualmente decorrere i termini previsti dall'art. 4, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 231/2002, sempre che sia già decorso il termine di pagamento sopra previsto (90 giorni data emissione fattura fine mese).

L'irregolarità della documentazione prevista all'art. 6, comma g, sospende l'attestazione di conformità della fornitura e interrompe di conseguenza i tempi di pagamento.

Articolo XII - CRITERI MINIMI AMBIENTALI

Gli Operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro dovranno conformarsi ai criteri minimi ambientali per l'acquisizione dei veicoli di cui al D.M. approvato l'8 Maggio 2012, in G.U. n. 129 del 5 giugno 2012 e successivi aggiornamenti

Articolo XIII - GESTIONE DELLA SICUREZZA

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 comma 3bis dell'articolo 26, trattandosi di fornitura di materiale o attrezzature, non è prevista la redazione del DUVRI e non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischio delle interferenze.

Articolo XIV - INADEMPIMENTI, PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le imprese aggiudicatrici, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente capitolato speciale d'appalto, avranno l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti concernenti le forniture stesse. Alle imprese aggiudicatrici, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, saranno applicate le seguenti penali per gli inadempimenti sotto elencati:

1) **Ritardo della consegna:**

- a) nel caso in cui la consegna della fornitura richiesta dalla farmacia venga effettuata con un ritardo, non formalmente giustificato da cause di forza maggiore, superiore alle 2 (due) ore rispetto al termine massimo previsto a partire dal momento della chiamata, il/la Direttore/trice dell'esecuzione del contratto provvederà a contestare tramite PEC l'inadempienza. Dalla sesta inadempienza dall'inizio dell'anno solare sarà comminata una penale corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione con un minimo di € 200,00 (Euro duecento/00);

- b) nel caso in cui la consegna della fornitura richiesta dalla farmacia venga effettuata con un ritardo, non formalmente giustificato da cause di forza maggiore, superiore alla giornata lavorativa, il/la Direttore/trice dell'esecuzione del contratto provvederà a contestare tramite PEC. Dalla sesta inadempienza dall'inizio dell'anno solare sarà comminata una penalità corrispondente al 30% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione, con un minimo di Euro 400,00 (Euro quattrocento/00).
- 2) **Consegna parziale:**
- a) nel caso in cui la consegna risulti mancante di più del 10% dell'ordinato, verrà comminata una penalità del 10% del valore della merce mancante a partire dal sesto inadempimento contestato tramite PEC.
- b) nel caso in cui la consegna risulti mancante di più del 20% dell'ordinato, verrà comminata una penalità del 30% del valore della merce mancante a partire dal sesto inadempimento contestato tramite PEC.
- c) nel caso in cui i prodotti mancanti superino il 50% dell'ordinato, verrà comminata una penalità del 30% del valore della merce complessivamente ordinata a partire dal sesto inadempimento contestato tramite PEC.
- 4) **Errata consegna:** in caso di fornitura di prodotti diversi per tipologia, qualità o altro da quelli indicati negli ordini, qualora non si provveda alla loro sostituzione entro la successiva finestra d'ordine, verrà applicata una penalità pari al 20% dell'intera fornitura della consegna interessata, con un minimo di € 200,00 (euro cinquecento/00).
- 5) **Mancato caricamento del DDT nel gestionale:** penale di € 200,00 a partire dal sesto inadempimento contestato tramite PEC per ogni mancata consegna fermo restando la sospensione dell'attestazione di conformità della fornitura da parte del direttore dell'esecuzione del contratto e del relativo pagamento della fattura fino a quando la documentazione non è acquisita dal GFC.
- 6) **consegna alle farmacie di prodotti con scadenza NON inferiore a 6 mesi dalla data consegna:** penale di € 100 per ogni articolo/consegna consegnato/effettuata con scadenza inferiore a 6 mesi.
- 7) **Mancato caricamento del DDT nel software gestionale in disponibilità alla farmacia:** penale di € 100,00 per ogni mancato caricamento del documento.

Oltre alle penali applicate, il GFC potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alle inadempienze sopra descritte. L'esecuzione in danno non esime l'impresa da eventuali responsabilità civili.

Le penalità di cui sopra vengono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta da parte del/della Direttore/trice della farmacia di competenza. Decorso 5 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l'impresa abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dalla società comunale di competenza, le penalità si intendono accettate.

In caso di mancata consegna totale o parziale dei prodotti, o di mancata corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, la farmacia comunale potrà approvvigionarsi, a suo insindacabile giudizio, presso altra impresa non aggiudicataria anche ad un prezzo superiore, con diritto di rivalsa, per il danno subito, nei confronti del fornitore inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penali sopra specificate.

Articolo XV - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto e dall'art. 1453 c.c. in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali; costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa fornitrice;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell'impresa fornitrice;
- frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- mancanze gravi nell'esecuzione del contratto di fornitura;
- nel caso ricorrano le circostanze previste dall'art. 108 del D.LGS 50/2016 e s.m.;
- nel caso di non ottemperanza nell'obbligo di tenere aperto un conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi della L. 136/2010.

La risoluzione potrà essere richiesta dalla società comunale di competenza per uno qualsiasi dei suddetti inadempimenti. In particolare, nei casi di risoluzione, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento

delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per la società comunale di affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute, in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte della società comunale, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva di cui al successivo art. 9.

Saranno considerate mancanze gravi che potranno consentire la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti inadempienze:

- consegna di medicinali scaduti;
- la mancata effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- reiterati ritardi o consegne parziali od errate, non giustificati da cause di forza maggiore tempestivamente denunciate;
- il superamento, su base mensile, della percentuale del 20% di prodotti mancanti che comporti danni economici o difficoltà organizzative per la Farmacia Comunale.
- per ripetute irregolarità nella fornitura, tali da compromettere il normale rifornimento di medicinali alla farmacia comunale e/o per il mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 4 del presente capitolato speciale d'appalto, dopo almeno due formali e motivate contestazioni scritte, effettuate dall'Amministrazione comunale, notificate tramite raccomandata A.R.

Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, l'Amministrazione comunale di competenza avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio. Tale risarcimento potrà essere ottenuto, alternativamente, mediante trattenuta sui crediti dell'impresa fornitrice per consegne già effettuate o avvalendosi della garanzia di esecuzione di cui all'art. 9, che in tal caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata.

Articolo XVI - GARANZIA DI ESECUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti, l'impresa aggiudicataria dovrà presentare alle società del GRUPPO FARMACIE COMUNALI una cauzione pari al 10% del valore di ogni singolo contratto applicativo.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui al comma 2, dell'articolo 1957 c.c., nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Qualora le imprese aggiudicatarie siano in possesso delle certificazioni o condizioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'importo della garanzia è ridotto nei termini previsti dalla citata norma. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà allegare alla cauzione la copia della certificazione di qualità autenticata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 445/2000.

La garanzia è presentata in originale alle società del GRUPPO FARMACIE COMUNALI prima della formale sottoscrizione del contratto relativo al singolo Ente.

Le imprese aggiudicatarie sono obbligate a reintegrare la cauzione durante la vigenza contrattuale, qualora il committente debba avvalersene in tutto o in parte.

La cauzione resterà vincolata nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita dopo la liquidazione dell'ultima fattura e la definizione di tutte le ragioni di debito e credito e ogni altra pendenza.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della società del GRUPPO FARMACIE COMUNALI di competenza, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della fornitura e del mancato rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto.

La cauzione sarà custodita dalla società del GRUPPO FARMACIE COMUNALI di competenza.

Articolo XVII - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Società Contraenti e la CUC, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura. La predetta copertura assicurativa dovrà essere costituita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.
4. Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale per le Società Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro ed ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo
5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo XVIII - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Qualora la singola impresa aggiudicataria, senza giustificato motivo, dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, il GRUPPO FARMACIE COMUNALI si rivarrà, a titolo di risarcimento danni, su tutto il deposito cauzionale e di addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento dei danni.

Articolo XIX - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Restano a carico della Stazione appaltante tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Appaltatore, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

Articolo XX - ESECUZIONE DEL DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il GRUPPO FARMACIE COMUNALI potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al GRUPPO FARMACIE COMUNALI.

Articolo XXI - RIFUSIONE DEI DANNI E DELLE SPESE

L'aggiudicatario dovrà rifondere al GRUPPO FARMACIE COMUNALI eventuali multe comminate da organi esterni di vigilanza, connesse ad irregolare svolgimento del servizio.

Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni il GRUPPO FARMACIE COMUNALI potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti dell'appaltatore o sulla cauzione. Conseguentemente l'appaltatore è obbligato a reintegrare il deposito cauzionale di cui il GRUPPO FARMACIE COMUNALI si è avvalsa, a semplice richiesta scritta della stessa, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

Articolo XXII - CESSIONE DEI CREDITI

Per l'eventuale cessione dei crediti vantati, le imprese aggiudicatarie dovranno conformarsi a quanto disposto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Articolo XXIII - CLAUSOLE GENERALI DI CONTRATTO EX ART. 1341 C.C.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 CC., si intendono espressamente approvate le seguenti clausole: Art. XIV Inadempimenti, penalità e risoluzione del contratto, Art. XV Clausola risolutiva espressa, Art. IX Acquisti diretti.

Articolo XXIV - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (quali, a titolo esemplificativo, registrazione (in caso D'uso), diritti, bolli, ecc.);

Sono a carico degli operatori economici le spese derivanti dalla gara. Ogni operatore parteciperà in pari quota a dette spese.

Articolo XXV - CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016 gli operatori economici aggiudicatari di ciascun lotto saranno invitati a sottoscrivere un ACCORDO QUADRO, con scrittura privata, secondo le normative vigenti.

Il GRUPPO FARMACIE COMUNALI, a seguito dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, provvederà alla stipula del primo contratto applicativo per ognuno dei tre operatori economici riservandosi, in base alla qualità del servizio erogato, di attivare ulteriori contratti applicativi. Si ribadisce che la determinazione del corrispettivo dei contratti applicativi è "a misura" ai sensi dell'art. 3 comma e) del Codice dei Contratti ovvero la prestazione viene riconosciuta applicando alle quantità fornite i prezzi unitari contrattuali ottenuti applicando il ribasso offerto.

Articolo XXVI - VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

Le imprese che cambieranno denominazione, ovvero nel caso di trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare con copia autentica dell'atto notarile il cambiamento della denominazione della ragione sociale, la fusione o la incorporazione. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, si applicherà quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo XXVII - TRATTAMENTO DEI DATI

L'appaltatore è tenuto all'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

L'appaltatore assume altresì l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare il servizio, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi, non ne faccia oggetto di sfruttamento e non li utilizzi per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali. Gli operatori sono altresì tenuti all'osservanza delle indicazioni operative fornite dalla Stazione Appaltante. L'appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante, in particolare:

- a) dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- b) non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto;
- c) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Articolo XXVIII - FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie aventi ad oggetto la gara d'appalto e le sue modalità di esecuzione sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia
Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà definita dal giudice ordinario. Foro competente: Brescia. E' esclusa la competenza arbitrale

Articolo XXIX - RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto si fa rinvio alle specifiche normative applicabili, ivi compreso la legge 120/2020 e il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 54 e successive modificazioni.

Per quanto non previsto dal presente capitolato si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente e nelle disposizioni del Codice Civile e di Procedura Civile.

Qualora entrassero in vigore delle norme in contrasto con quanto stabilito dal presente capitolato, gli articoli incompatibili risulteranno automaticamente decaduti.

Nel caso in cui dovessero insorgere dubbi o difficoltà interpretative in relazione a quanto previsto dal presente capitolato e relativi allegati, si intenderà valida l'indicazione più favorevole per la Stazione Appaltante.

Per il GRUPPO FARMACIE COMUNALI
Dott. AURELIO BIZIOLI